

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2004, n. 164.

Legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni. Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Presa atto domande pervenute. Approvazione graduatoria interventi ammissibili, annualità 2004/2005/2006. Pag. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 179.

Comune di Palestrina (RM). Progetto per la realizzazione del "Palazzetto dello Sport in variante al PRG, in località "Fukarotonda". Delibera di consiglio comunale n. 41 dell'8 ottobre 2002. Legge n. 1/1978, legge regionale n. 36/1987. Approvazione. Pag. 58

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 180.

Comune di Formia (LT). Variante al piano regolatore generale per la copertura di una piscina in località "XXV Pontè". Cambio di destinazione da zona agricola a zona F2. (Deliberazione consiliare n. 121 del 25 novembre 1999). Legge 17 agosto 1942 n. 1150. Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2004, n. 181.

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, art. 82. Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. per la gestione del fondo. Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2004, n. 200.

Avviso pubblico per la formazione di otto graduatorie regionali di catalogatori laureati, esperti in censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali, giovani laureati e disepuratori di reperti archeologici, indetto con deliberazione n. 270/2002. Approvazione dell'elenco dei candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i Beni Domatico-antropologici. Pag. 60

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENIT LOCALI

DECRETO DELL'ASSESSORE 19 marzo 2004, n. 1.

Rinnovo consiglio di amministrazione Università Agraria di Geruffignano (Viterbo). Pag. 69

DECRETO DELL'ASSESSORE 24 marzo 2004, n. 2.

Rinnovo consigli di amministrazione di alcune Università Agrarie nelle Province di Roma, Rieti e Viterbo. Pag. 71

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 3 marzo 2004, n. 285.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazione 10 giugno 2002, n. 697. Integrazioni sedi e disabilitazione altre, site nella Regione Emilia Romagna. CAA Coldiretti S.r.l. Pag. 73

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 23 marzo 2004, n. 384.

Regolamento CE 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, D.G.R. n. 191 del 15 febbraio 2002. Avviso pubblico Misura 111.1 "misure Agriambientali", domande anno 2002. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Elenco regionale n. 28, domande n. 5, importo Euro 43.234,20. Pag. 79

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 25 marzo 2004, n. 427.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni n. 697/2002 e n. 285/2004, CAA Coldiretti S.r.l., Roma, via XIV Maggio n. 43. Elenco sedi Emilia Romagna. Pag. 83

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 marzo 2004, n. 445.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni 20 dicembre 2002, n. 1647, 17 aprile 2003, n. 256, 21 maggio 2003, n. 602, 13 febbraio 2004, n. 186 e 14 gennaio 2004, n. 16, CAA Copagri S.r.l., via Isorno n. 34, Roma, CAA A.I.C. S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II n. 526, Roma. Ulteriore abilitazione di sedi periferiche, disabilitazioni e passaggio da A.I.C. Pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 marzo 2004, n. 447.

Legge n. 119/2003, D.M. 31 luglio 2003. Prelievo supplementare nel settore lattiero. Riconoscimento a priori acquirenti di latte bovino operanti od aventi sede legale nella Regione Lazio. Pag. 91

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 marzo 2004, n. 448.

Legge n. 119/2003. Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Pag. 92

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DECRETO DEL DIRETTORE 3 aprile 2004, n. 1112.

Affidamento di incarico di funzioni vicarie della Direzione Regionale "Organizzazione e Personale" al rag. Giancarlo Polidori. Pag. 93

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 31 marzo 2004, n. 960.

Pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* degli incarichi dirigenziali. Pag. 94

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

19 MAR. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 MAR. 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore.	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: Tutti presenti

DELIBERAZIONE N. -181-

OGGETTO:

Legge Regionale 16 aprile 2002, n.8, art.82 - Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. per la gestione del Fondo.



18119 MAR. 2004

OGGETTO: Legge Regionale 16 aprile 2002, n.8, art.82 – Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. per la gestione del Fondo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa e dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n.8, art.82 e successive modificazioni con cui è stato istituito nel bilancio regionale 2002-2004 il Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;

VISTA la Legge regionale 7 giugno 1999, n.6, art.24 "Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo";

PREMESSO:

CHE il "Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata" istituito con l'art.82 della legge regionale n.8/2002 è destinato, per le finalità del citato articolo, a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario alle categorie di soggetti in esso contemplate ed individuate con le modalità e secondo le procedure definite in appositi bandi da approvarsi con delibera di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

CHE l'articolo 24 della L.R. 7 giugno 1999, n.6 ha istituito l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo denominata "Sviluppo Lazio S.p.A.", quale strumento di attuazione della programmazione regionale;

CHE l'art.82 della sopra citata L.R. 8/2002 dispone che il "Fondo di rotazione" sia assegnato a "Sviluppo Lazio S.p.A." che lo gestisce ai sensi dell'art.24 della L.R. n.6/99;

CHE, inoltre, il predetto articolo 82 della più volte citata L.R. n.8/2002 per dare attuazione alla disposizione sopraindicata prevede che sia stipulata fra la Regione e l'Agenzia Sviluppo Lazio apposita convenzione con la quale dovranno essere regolati in particolare:

1. gli ambiti di applicazione dell'utilizzo del Fondo;
2. l'ammontare massimo dei mutui concedibili;
3. il tasso della provvista agevolata;
4. le condizioni generali della concessione dei mutui da parte delle banche convenzionate;



[Handwritten signature]

181 19 MAR. 2004

2
6

VISTO lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. (allegato 1), predisposto in attuazione del summenzionato articolo 82 della L.R.n.8/2002;

PRESO ATTO della possibilità di attingere a risorse aggiuntive, a tassi agevolati, messe a disposizione dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, che prevede, tra l'altro, la predisposizione da parte di Sviluppo Lazio s.p.a. di un progetto da presentare a detto Istituto per l'ottenimento di disponibilità che confluiranno nel Fondo gestito dall'Agenzia regionale;

RITENUTO di condividere e fare proprio il suddetto elaborato (allegato 1);

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. allegato alla presente deliberazione;
- di autorizzare i Direttori del Dipartimento Economico ed Occupazionale e del Dipartimento Territorio a stipulare la suddetta Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. non appena il presente atto avrà assunto efficacia.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Documento di
Microsoft Word



23 MAR. 2004

fr
sp

ALLEG. ... N. 181
DEL 19 MAR. 2004

Convenzione per la gestione
del Fondo di rotazione per la realizzazione
di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
di cui all'articolo 82 della L.R. 8/2002 e successive modifiche e integrazioni

TRA

la Regione Lazio (d'ora in poi denominata Regione), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo 212 C.F. 80143490581, rappresentata da, dr., nato a, codice fiscale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n....., del

E

l'agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. (d'ora in poi denominata Sviluppo Lazio), con sede in Roma, Via Bellini 22, P. IVA e C.F. 05950941004, rappresentata dal Presidente dr. Pierluigi Gemmiti, nato a, il, C.F., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del

PREMESSO:

CHE la Regione Lazio, all'articolo 82 della Legge Regionale n.8 del 16 aprile 2002 ha istituito un "Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata" (d'ora in poi denominato "Fondo") destinato, per le finalità del citato articolo, a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario alle categorie di soggetti in esso contemplate ed individuate con le modalità e secondo le procedure definite in appositi bandi da approvarsi con delibera di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

CHE l'articolo 82 della citata legge regionale 8/02 stabilisce che il Fondo sia assegnato a Sviluppo Lazio che lo gestisce ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 6/1999;

CHE, inoltre, il più volte citato articolo 82 della legge regionale 8/02, dispone che per dare attuazione alla previsione sopraindicata sia stipulata fra la Regione e Sviluppo Lazio apposita convenzione, che regoli in particolare gli ambiti di applicazione dell'utilizzo del Fondo, nonché l'ammontare massimo dei mutui concedibili, il tasso della provvista agevolata e le condizioni generali della concessione dei mutui da parte delle banche convenzionate;

CHE è in corso di predisposizione, da parte di Sviluppo Lazio, il progetto da presentare alla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa per l'ottenimento di risorse a tassi agevolati che confluiranno nel Fondo gestito;

Handwritten initials/signature



quanto sopra premesso le parti,
volendo dare esecuzione alle disposizioni contenute nella norma istitutiva del Fondo,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

La presente convenzione disciplina gli ambiti di applicazione dell'utilizzo del Fondo, fissa le linee guida per la definizione delle convenzioni con gli istituti di credito e disciplina l'attività di Sviluppo Lazio, fissandone il relativo compenso.

Articolo 3

Finalità del Fondo ed ambiti di applicazione

Il Fondo, nell'ambito delle finalità individuate dalla legge istitutiva è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nei comuni ove si riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta tensione abitativa e per l'acquisto in proprietà di alloggi da parte delle categorie di cittadini individuate dalla legge istitutiva del Fondo.

Articolo 4

Compiti di "Sviluppo Lazio s.p.a"

Sviluppo Lazio curerà la gestione del Fondo secondo i principi stabiliti nella presente convenzione e in funzione delle caratteristiche tecnico-economiche e finanziarie definite nei provvedimenti che saranno varati dalla Regione Lazio.

L'individuazione dei beneficiari finali del Fondo è di esclusiva competenza della Regione con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale ai sensi dell'art.82 della legge regionale 16 aprile 2002, n.8.



Tale individuazione sarà comunicata a Sviluppo Lazio unitamente all'esito della verifica di conformità preliminare sul progetto provvisto del permesso di costruire e sulla relazione tecnico-economica di cui il progetto stesso deve essere corredato.

Con la stessa deliberazione sono definite dalla Giunta regionale le procedure di utilizzazione del Fondo da parte di "Sviluppo Lazio s.p.a."

Sviluppo Lazio provvederà, inoltre, ad effettuare il controllo formale sulla corrispondenza fra i soggetti beneficiari dei mutui erogati dagli istituti di credito e gli elenchi dei soggetti finanziati trasmessi dalla Regione, nonché il rispetto, da parte degli istituti convenzionati, delle indicazioni della Regione contenute nella legge istitutiva del Fondo e nelle convenzioni stipulate con gli stessi.

Dell'avvenuta concessione del mutuo, Sviluppo Lazio darà formale, tempestiva comunicazione alla Regione.

Sviluppo Lazio provvederà, inoltre, ad acquisire, in modo sistematicamente aggiornato, tutti i dati sugli utenti e sugli alloggi realizzati e a trasmettere tali dati, su supporto informatico, con cadenza annuale, in occasione della presentazione della relazione annuale sul fondo, alla Regione da utilizzare per garantire il corretto uso del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e a contributo pubblico e da utilizzare per le attività normative e programmatiche del settore.

Articolo 5

Convenzionamento degli istituti di credito

Per l'erogazione di mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione, Sviluppo Lazio dovrà stipulare apposite convenzioni con istituti di credito che ne facciano richiesta, sulla base di uno schema di contratto che contenga anche tutte le prescrizioni contenute del presente atto.

Il contratto con gli istituti di credito deve prevedere il rimborso delle risorse messe a disposizione dal Fondo in via prioritaria rispetto a quelle messe a disposizione dall'istituto erogante.

Il contratto con gli istituti di credito deve, inoltre, prevedere che, in caso di insolvenza del mutuatario, l'istituto mutuante si impegni a restituire comunque al Fondo le risorse ricevute secondo il piano d'ammortamento stabilito, incluso il rendimento prefissato, e che, in caso di rimborso anticipato da parte del mutuatario, l'istituto mutuante rimborsi al Fondo la relativa provvista.

L'erogazione della provvista agevolata agli istituti convenzionati avverrà interamente al momento della prima erogazione che la banca effettuerà al beneficiario e verrà da questa utilizzata in via prioritaria.

Il testo finale dello schema di contratto con le banche verrà approvato dai direttori regionali competenti.

Sono esclusiva competenza degli Istituti di credito convenzionati gli adempimenti relativi all'istruttoria formale e sostanziale delle pratiche di finanziamento, sia in relazione alle prime erogazioni, sia in relazione alle successive erogazioni per stato di avanzamento lavori e a saldo, nonché in relazione al frazionamento del finanziamento. Sui costi relativi ai suddetti adempimenti le banche concederanno al beneficiario una riduzione non inferiore al 30% rispetto alle condizioni standard praticate.

de p



Articolo 6

Caratteristiche dei mutui concedibili

La provvista agevolata assegnata agli istituti convenzionati a valere sulle risorse del Fondo sarà utilizzata dagli stessi istituti per erogare, ai soggetti individuati dalla Regione, mutui agevolati di ammontare non superiore al costo convenzionale di costruzione, stabilito dalla Regione e riportato sul Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico).

I mutui agevolati saranno per il 50% finanziati con la provvista agevolata del Fondo, per il restante 50% finanziati con risorse messe a disposizione dagli istituti convenzionati.

La quota di mutuo finanziata con provvista agevolata del Fondo non potrà superare l'importo di 50.000 Euro ad alloggio e sarà di durata pari a 10 anni, più un eventuale periodo di preammortamento, comunque non superiore a due anni dalla prima erogazione, con possibilità di rimborso anticipato senza aggravio per il beneficiario.

Qualora il mutuo complessivamente erogato sia di ammontare superiore a 100.000 Euro, fermo restando che la quota finanziata dal Fondo sarà pari a 50.000 Euro, l'istituto erogante applicherà le condizioni sotto indicate all'intera quota di mutuo non finanziata dal Fondo.

Il tasso di interesse per il beneficiario, per la quota di mutuo finanziata dal Fondo, sarà di norma, salvo quanto previsto dal comma seguente, pari all'1%, calcolato quale somma della remunerazione delle risorse regionali, fissata nella misura dello 0,5%, e della maggiorazione applicata dall'istituto erogante e da esso trattenuta, che non potrà essere superiore a 50 punti base.

Qualora nel Fondo di Rotazione confluissero anche risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, il tasso di interesse per il beneficiario varierà in funzione dell'ammontare di tali risorse e della remunerazione richiesta dalla banca stessa, e sarà calcolato applicando la maggiorazione non superiore a 50 punti base, prevista nel comma precedente a favore dell'istituto erogante, al tasso risultante quale media ponderata tra il tasso dello 0,5% applicato alla quota regionale, ed il costo delle risorse messe a disposizione della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.

La quota di mutuo non finanziata dal Fondo sarà di ammontare almeno pari a quella finanziata dal Fondo, ma di durata non inferiore a 15 anni, con possibilità di rimborso anticipato, senza aggravio per il beneficiario, in caso di mutuo a tasso variabile, e con un costo per il beneficiario non superiore a 100 punti base, in caso di mutuo a tasso fisso.

Tale quota potrà prevedere piani di rimborso personalizzati ed un periodo di preammortamento, nei limiti sopraindicati, al fine di ridurre il peso della rata periodica complessiva per il beneficiario.

Per la quota non finanziata dal Fondo, il tasso di interesse per il beneficiario potrà essere fisso o variabile e sarà definito applicando uno sconto non inferiore a 30 (trenta) punti base al tasso di interesse determinato, se fisso, o determinabile, se variabile, in base alle condizioni pro-tempore vigenti per i mutui prima casa presso l'istituto convenzionato, esposti al pubblico ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria disciplinata dal Titolo VI, capo I, del T.U. in materia bancaria e creditizia approvato con Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

ds
P



Articolo 7

Gestione del fondo e compensi

Il Fondo verrà gestito da Sviluppo Lazio, al quale è assegnato ai sensi dell'art.82 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8.

A Sviluppo Lazio è riconosciuto un compenso per l'attività amministrativa legata ai rapporti con gli istituti di credito, per la gestione dei flussi finanziari con gli istituti convenzionati e con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, per la predisposizione delle relazioni periodiche, eventualmente richieste da quest'ultima, e della relazione annuale sull'utilizzo del Fondo e per l'attività di controllo formale nei termini indicati dalla presente convenzione all'art.4.

Sono ad esclusivo carico degli istituti di credito convenzionati l'istruttoria formale e sostanziale delle pratiche di finanziamento, sia in relazione alle prime erogazioni, sia in relazione alle successive erogazioni per stato di avanzamento lavori e a saldo, nonché in relazione al frazionamento del finanziamento ed i relativi costi.

Il compenso di Sviluppo Lazio per l'attività amministrativa e di controllo è definito in ragione del 50% dei rendimenti delle risorse regionali erogate agli istituti convenzionati.

In aggiunta a quanto sopra indicato, a Sviluppo Lazio è riconosciuto un compenso annuo per l'attività di gestione della liquidità del Fondo, in relazione alle somme non ancora erogate ed a quelle in rientro dagli istituti convenzionati, nella misura del 50% dei rendimenti maturati diversi da quelli di cui al comma precedente.

La relazione annuale sul fondo verrà presentata alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno.

Alla stessa data dovrà essere presentata tutta la documentazione preordinata a quantificare il compenso complessivo, comprensivo di I.V.A. se dovuta. Tale documentazione dovrà essere corredata di dettagli sufficienti ad individuarne le due componenti e ricostruirne l'importo sulla base delle modalità di calcolo sopra descritte. L'importo relativo al compenso dovuto a Sviluppo Lazio potrà essere prelevato dall'Agenzia trascorsi trenta giorni senza osservazioni da parte della Regione.

Articolo 8

Risorse finanziarie

Nel Fondo confluiranno le risorse finanziarie, vincolate alle finalità di cui sopra, stanziare dalla Regione sulla UPB C22, capitolo C22102, che verranno inserite nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di Sviluppo Lazio, sotto la voce "Fondi in gestione".

I proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione, al netto di quanto prelevato da Sviluppo Lazio, nella misura prevista dall'art.7 del presente atto, vanno ad aumentare, ovvero a diminuire, la consistenza del fondo stesso, senza generare oneri e proventi in capo a Sviluppo Lazio, in quanto non inerenti alle proprie attività.

dr
pe



A tali risorse si aggiungeranno le risorse eventualmente messe a disposizione dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, che saranno gestite da Sviluppo Lazio, applicando ove compatibili le previsioni contenute nel presente atto.

Qualora risultasse opportuno o necessario, Sviluppo Lazio potrà effettuare operazioni di copertura *del rischio di tasso di interesse*, sulle risorse messe a disposizione dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Durata

La presente convenzione ha validità per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione regionale. La convenzione sarà, peraltro, soggetta agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari per l'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia della convenzione stessa.

Per la Regione Lazio

Il Direttore del Dipartimento Territorio

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale

Per Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.

Il Presidente



23 MAR. 2004

P
di